

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 11 marzo 2009

TRA

l'ENEL Spa, rappresentata dai Sig.ri: Cioffi, Delvecchio, Crivelli, Cofacci, Famiglietti

E

la FILCEM, rappresentata dai Sig.ri: Morselli, Berni, Nardone

la FLAEI, rappresentata dai Sig.ri: De Masi, Mancuso, Saotta, Arca, Meazzi, Losetti

la UILCEM, rappresentata dai Sig.ri: Pascucci, Marcelli, De Giorgi

Premesso che:

- L'art 5 Ccnl 18 luglio 2006, nel disciplinare la materia dei permessi sindacali e dei permessi per i componenti delle RSU, prevede che eventuali ore aggiuntive rispetto a quelle ivi previste siano concordate in sede aziendale;
- il sistema di relazioni industriali in ENEL, pur nella rigorosa distinzione di responsabilità fra datore di lavoro e organizzazioni dei lavoratori, è caratterizzato da un significativo ruolo rivestito dalle Organizzazioni sindacali, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie aziendali, in relazione all'alto grado di rappresentatività posseduto da dette Organizzazioni;
- ai sensi del Verbale di accordo 5 novembre 2008 si è proceduto, nei giorni 9/10 dicembre 2008, alle elezioni/designazioni delle RSU/RLS del Gruppo Enel;

NP
A

Morselli
Cioffi

h

g

- il citato Verbale di accordo contiene, altresì, l'ammontare dei permessi retribuiti concessi ai componenti delle RSU per l'espletamento delle loro funzioni;
- la regolamentazione complessiva dei permessi sindacali in Enel - quale risultante dai verbali 1 dicembre 2003 e 18 ottobre 2006 – è scaduta in data 31 dicembre 2008;
- è intenzione delle parti procedere ad una riconsiderazione della disciplina complessiva relativa ai permessi sindacali;

tutto ciò premesso, le Parti convengono su quanto segue:

1. L'Enel Spa attribuirà alle Organizzazioni sindacali del settore elettrico, in nome e per conto delle Divisioni/Società del Gruppo Enel nelle quali si applica il Ccnl del settore elettrico, un monte-ore annuale di permessi per attività sindacale a favore di sindacalisti "titolarizzati" nei limiti di cui al 5° comma del presente verbale, da calcolare, a "perimetro costante", secondo i criteri definiti al 2° comma.
2. L'entità del monte ore di cui al precedente comma viene calcolata sulla base di un coefficiente da moltiplicare per il numero dei dipendenti (quadri, impiegati ed operai) in forza al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per gli anni 2009-2010-2011-2012 il coefficiente utile ai fini del calcolo del monte-ore annuale viene fissato nella seguente misura:

2009	14 ore / dipendente
2010	13,5 ore / dipendente
2011	13 ore / dipendente
2012	12,5 ore / dipendente

Al fine di consentire un'opportuna gradualità nel contenimento del monte ore, per gli anni 2009-2010 la consistenza di riferimento sarà quella al 1° gennaio

AF

mult. per 2

h

8

2009; per gli anni 2011-2012 la consistenza di riferimento sarà quella al 1° gennaio 2011. Negli anni successivi, si prenderà a riferimento il personale in forza al 1° gennaio dell'anno considerato.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il numero di dipendenti in forza al 1° gennaio sarà oggetto di specifica comunicazione da parte di Corporate alle Organizzazioni sindacali.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, le Organizzazioni sindacali comunicheranno alla Corporate la ripartizione al proprio interno del monte-ore per l'anno di riferimento.

In mancanza della suddetta comunicazione, si farà riferimento, ai fini del riparto interno alle OO.SS. del monte-ore, alla lettera delle OO.SS. Nazionali ad Enel Spa del 24 ottobre 2008.

4. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma, l'attività sindacale a tempo pieno sarà considerata convenzionalmente pari a 1.600 ore annue per ogni interessato, mentre l'attività a tempo definito sarà calcolata applicando al numero convenzionale di 1.600 ore annue la percentuale stabilita negli accordi individuali di cui al successivo 12° comma.

Nel rispetto dei valori calcolati ai sensi del 2° comma, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali potranno segnalare all'Enel Spa, in corso d'anno o a consuntivo, diverse ripartizioni rispetto a quelle segnalate.

Resta inteso che, qualora si verifichi a consuntivo un superamento delle spettanze come sopra comunicate, le ore eccedenti saranno portate in detrazione della spettanza dell'anno successivo.

5. I nominativi dei sindacalisti "titolarizzati" verranno indicati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali alla Corporate entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, contestualmente alla comunicazione di cui al 3° comma. Il numero complessivo di tali lavoratori, unitamente a quello

MRE
le

MRE
3
flugi

B₂

Q

dei componenti RSU eletti/designati nell'ambito delle liste presentate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, non potrà superare l'8% del personale in forza al 1° gennaio di ciascun anno cui si applica il Ccnl del settore elettrico, fermo restando, ovviamente, il rispetto del monte-ore globale di permessi spettante, così come calcolato ai sensi del 2° comma. Il suddetto limite dell'8% sarà gradualmente raggiunto e pienamente operativo dal 1° gennaio 2011.

6. Il monte-ore, da fruire nelle varie forme di attività sindacale - tempo pieno, tempo definito, permessi sindacali - sarà comprensivo di ogni attività sindacale.

ATTIVITA' SINDACALE A TEMPO PIENO

7. A coloro che ricoprono incarichi di responsabilità in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali, qualora l'impegno sindacale sia tale da non consentire loro la prestazione lavorativa a favore della Divisione/Società cui sono assegnati, viene consentito lo svolgimento di attività sindacale a tempo pieno nei limiti e secondo le modalità specificati nei commi successivi.
8. Per i primi tre mesi di attività sindacale a tempo pieno detti lavoratori conservano il diritto al proprio posto di lavoro; successivamente, restano assegnati all'unità di appartenenza, conservando la qualifica.
9. Al termine del periodo di attività sindacale a tempo pieno - che di norma non può essere inferiore ad un anno (1° gennaio - 31 dicembre), fatto salvo quanto previsto al successivo 23° comma - le Divisioni/Società assegneranno all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e di categoria pari a quella dell'inquadramento dell'interessato medesimo comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle da lui svolte prima di tale periodo e, salva diversa disponibilità del lavoratore, nella stessa località. Il lavoratore assegnatario di un posto di lavoro non

MF
De
F

Luciano Mucchi
4

h
B

potrà svolgere attività sindacale a tempo pieno per almeno un anno dall'assegnazione stessa. Al fine della migliore utilizzazione del dipendente, lo stesso potrà essere avviato ad idonee azioni formative e/o di riqualificazione.

10. Ai dirigenti sindacali di cui al presente paragrafo sono applicate eventuali modifiche di inquadramento contrattualmente previste per la generalità dei lavoratori aventi la loro stessa qualifica, sempreché esse non siano correlate allo svolgimento di determinate attività lavorative e/o alla maturazione di specifica esperienza nella mansione.
11. Durante il periodo di attività sindacale a tempo pieno, i dirigenti sindacali interessati hanno titolo al trattamento economico precisato nella "nota" allegata al presente accordo (all. 1), trattamento che viene erogato anche durante le assenze retribuite a norma di legge e di contratto. Il mancato godimento delle ferie e/o dei permessi per ex festività non dà titolo a compenso alcuno.

ATTIVITA' SINDACALE A TEMPO DEFINITO

12. Per i dirigenti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, a tal fine individuati nominativamente dalle rispettive Segreterie nazionali, è consentito il libero esercizio dell'attività sindacale entro determinati limiti compatibili con una proficua utilizzazione della prestazione lavorativa a favore dell'Azienda, da garantirsi con accordi individuali fra gli interessati, eventualmente assistiti dalla propria Organizzazione Sindacale, e le Divisioni/Società di appartenenza.
13. L'individuazione di cui al precedente comma deve riguardare di norma i dirigenti sindacali che hanno diretti e frequenti contatti con le strutture aziendali per l'espletamento di attività previste dalla vigente contrattazione applicata in Enel. La temporanea riduzione della prestazione lavorativa a favore dell'Azienda è consentita quando sia realizzabile, anche attraverso

14F
R 4

B
D
M. M. M.
1/10/05

l'adozione di idonei accorgimenti organizzativi, senza sostanziale detrimento per il servizio. Sono esclusi dalla fruizione di tale tipologia di permessi i lavoratori che prestano la loro attività in turno o semiturno, il personale con compiti di coordinamento di unità organizzative, nonché, di norma, il personale che opera in maniera "integrata" in squadra, salva la possibilità di adottare gli accorgimenti organizzativi di cui sopra.

14. Con gli accordi individuali di cui al 12° comma le assenze dal servizio motivate da attività sindacale vengono programmate per congrui periodi di tempo, consentendo eventuali margini di flessibilità. Detti accordi devono altresì indicare in valore percentuale quanta parte del tempo lavorativo in ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) sarà riservata all'ENEL e quanta parte dedicata all'attività sindacale. La percentuale riservata all'attività sindacale non può eccedere il 50% (35% per il personale operaio, fermo restando quanto previsto dal precedente comma) delle ore annue lavorabili (convenzionalmente fissate ai sensi del 4° comma del presente accordo in 1600 h.) e non è modificabile nel corso dell'anno, fatto salvo quanto previsto al successivo 23° comma.
15. Raggiunto il limite massimo stabilito dall'accordo individuale, ogni altra assenza per attività sindacale non sarà ammessa, con la sola eccezione di quanto precisato dalla D.V. n° 5 per i congressi. L'utilizzazione delle ore a disposizione del singolo lavoratore, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo individuale, sarà opportunamente distribuita al fine di assicurare che, nell'anno, la proporzione fra le ore di assenza dal servizio per attività sindacale e le ore di effettiva prestazione corrisponda alla percentuale concordata.
16. Sempre nel rispetto delle condizioni stabilite nei predetti accordi individuali, gli interessati sono tenuti a comunicare di volta in volta le assenze dal servizio motivate da attività sindacale, utilizzando il modulo allegato (fac-simile n. 1), con preavviso, salvi casi di particolare urgenza, di almeno 24

MA
A

Moraglio
1/10/19

B

B

ore, se l'assenza non è superiore ad un giorno e di almeno 48 ore negli altri casi.

PERMESSI SINDACALI

17. Permessi retribuiti sono concessi - per i motivi, nella misura e secondo le modalità precisati nei commi successivi - a lavoratori componenti gli organi direttivi nazionali, regionali o territoriali (provinciali o zonal o comprensoriali o simili) delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, nonché a lavoratori componenti gli organi di controllo ed i collegi dei probiviri.
18. I permessi di cui al comma precedente sono accordati, salvo ragioni di eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, per i seguenti motivi:
- a) per la partecipazione alle riunioni degli organi indicati nel comma stesso, nonché a quelle di organi direttivi nazionali e locali delle Confederazioni dei quali gli interessati siano membri;
 - b) per la partecipazione a trattative sindacali e ad altri incontri con le strutture aziendali;
 - c) per l'espletamento dell'attività sindacale rientrante nell'ambito del mandato, attività che normalmente dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro;
 - d) per la partecipazione a corsi di formazione sindacale.
19. Per tutte le attività di cui al precedente comma possono essere accordati allo stesso lavoratore permessi retribuiti per un numero di ore non superiore a 200 nell'anno, fermo restando, ovviamente, il monte-ore globale di spettanza.
20. Il limite indicato al comma precedente, per i titolari di permessi che siano anche componenti RSU, è comprensivo delle ore fruito ai sensi dell'art. 11 del Verbale di accordo del 5 novembre 2008.

MF
Re

M
Mull.
7

21. Tutti i permessi sono accordati su richiesta scritta indicante la causale della richiesta stessa ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle di cui alla causale a) del 18° comma (partecipazione a riunioni di organi) devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione del medesimo organo. La procedura per la richiesta, la concessione e la registrazione dei permessi sindacali è contenuta nel documento allegato al presente accordo (all. 2).
22. Permessi retribuiti sono inoltre accordati per la partecipazione ai congressi nazionali, e relativi congressi regionali e territoriali preparatori, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici ai lavoratori designati in qualità di delegati ai congressi stessi. I nominativi di detti lavoratori devono essere tempestivamente comunicati alla Corporate per quanto riguarda i congressi nazionali ed alle Divisioni/Società, per quanto concerne i congressi regionali e territoriali preparatori di quelli nazionali.
23. In corso d'anno, su richiesta della Segreteria nazionale dell'Organizzazione Sindacale interessata, è consentito il passaggio di dirigenti sindacali dall'uno all'altro dei tipi di attività sindacale di cui sopra, anche mediante immissione di nuovi nominativi, in relazione all'inizio o cessazione o modifiche degli incarichi sindacali. Tali variazioni, peraltro, possono avvenire soltanto previa intesa fra la predetta Segreteria nazionale e la Corporate.
24. Qualora la titolarizzazione di "permessista" o di "tempo definito" non riguardi l'intero anno, essa dà titolo alla fruizione di un numero di ore di permesso proporzionale ai mesi dell'anno cui si riferisce la singola tipologia; di conseguenza:
- a) nei casi di variazione in corso d'anno da "permessista" o da "tempo definito" a "tempo pieno", il limite annuale delle 200 ore ovvero quello stabilito nell'accordo individuale sarà proporzionato ai mesi di

8

utilizzazione nell'anno; le eventuali eccedenze, registrate al momento della variazione rispetto al nuovo limite risultato dal riproporzionamento daranno luogo a correlative trattenute sulla retribuzione.

- b) nei casi di variazione in corso d'anno da "permessista" a "tempo definito", ovvero da una percentuale di tempo definito ad un'altra, l'eventuale superamento del pro-quota (semprechè entro l'originario limite annuale) verrà conteggiato al fine del raggiungimento del nuovo limite annuale determinato dalla variazione.
25. Al fine di consentire ai lavoratori a tempo definito o fruitori di permessi sindacali di essere costantemente informati sul numero di ore di permesso progressivamente utilizzato, lo stesso sarà mensilmente esposto nei singoli cedolini paga. Verrà altresì mensilmente esposto il residuo di ore di permesso che l'interessato potrà fruire, in base al tipo di titolarizzazione posseduto al momento, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO

26. La normativa contenuta nel presente accordo troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2009. Sino al 31 marzo 2009 continuerà a valere la precedente normativa. In relazione alla disciplina di cui al Verbale di Accordo del 22 dicembre 2008, le Parti si danno atto che, relativamente all'anno 2009, si darà luogo ad un opportuno riproporzionamento delle spettanze collettive ed individuali discendenti dall'applicazione del presente accordo, nella misura di 9/12 del totale.

MA
ce

Mirada.

San
10/09/09 9


MA
ce

DICHIARAZIONI A VEBALE

- 1) Permessi sindacali: invio dati alle Organizzazioni dei lavoratori- Con periodicità quadrimestrale la Corporate invierà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali il riepilogo, sia a livello nazionale che a livello locale, delle ore di permesso fruito ad ogni titolo da ciascuna Organizzazione, nonché l'elenco nominativo dei dipendenti in attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito e fruitori di permessi, con l'indicazione delle ore spettanti per attività sindacale e delle ore fruito.


- 2) Cumulo fra permessi Arca, Fisce, RSU, permessi sindacali e permessi ex art. 6 Ccnl 18 luglio 2006 - Si chiarisce che per i lavoratori aventi diritto a permessi sindacali ai sensi del presente accordo, i quali abbiano anche titolo a permessi in quanto membri di organismi ARCA e/o Fisce e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie (con riferimento all'Accordo 5 novembre 2008) restano fermi i limiti massimi previsti dal 19° comma del presente accordo.

- 3) Collocabilità a "tempo pieno", a "tempo definito", "permessi sindacali" - E' consentita la collocazione in una delle tre tipologie previste dal presente accordo, per periodi temporanei prefissati e compatibilmente con le esigenze di servizio, anche per lavoratori non compresi negli elenchi comunicati dalle Organizzazioni sindacali (5° comma), in limitati specifici casi in cui sia richiesta la loro partecipazione ad attività che danno titolo alla concessione di permessi sindacali, ovvero per incarichi di qualificata professionalità (ricerche o elaborazioni specialistiche; progettazione di sistemi informativi e simili). Tale titolarizzazione temporanea avverrà su richiesta motivata alla Corporate da parte delle singole Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, fermo comunque restando il rispetto del monte-ore globale di spettanza.



- 4) Personale turnista - Modalità di fruizione dei permessi sindacali - Premesso che il personale turnista non può essere escluso dalla possibilità di svolgere attività sindacale e tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa, la fruizione dei permessi sindacali potrà essere consentita anche per le giornate di prestazione in turno, salvo casi eccezionali di inderogabili esigenze di servizio, qualora la richiesta di permesso sia avanzata con un preavviso di almeno 5 giorni; qualora invece il preavviso, sempre nel rispetto del termine previsto al 21° comma dell'accordo, fosse inferiore a 5 giorni, la concessione dei permessi potrà avvenire esclusivamente:
- per le giornate di disponibilità;
 - per il turno antimeridiano e pomeridiano, semprechè, per la sostituzione, sia possibile utilizzare il disponibile;
 - per la partecipazione ai congressi territoriali, regionali e nazionali, per il turno antimeridiano e pomeridiano anche in assenza del disponibile, ovvero per gli eventuali turni di notte, ricompresi nel periodo di durata congressuale.
- 5) Permessi sindacali ai delegati ai congressi - Si chiarisce che i permessi di cui al 22° comma concorrono al raggiungimento dei valori massimi annuali raggiungibili da ciascuna Organizzazione Sindacale. Per i lavoratori a tempo definito e quelli fruitori di permessi, peraltro, tali permessi sono accordabili anche in aggiunta al limite massimo stabilito.
- 6) Incarichi Confederali - Il numero di ore utilizzabili per il tempo pieno, accordabile per incarichi di responsabilità attribuiti dalle Confederazioni non potrà superare il 5 % del monte ore annuo di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori elettrici.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Nota sul trattamento da praticare nei confronti dei lavoratori impegnati in
attività sindacale a tempo pieno**

Per la sola durata del periodo di attività sindacale a tempo pieno, ai dirigenti sindacali interessati – una volta superato il periodo di prova in azienda - verrà praticato il seguente trattamento economico:

- a) Retribuzione, quale definita dall'art. 35 1° e 3° comma Ccnl 18 luglio 2006;
- b) emolumento individuale quadri e, sempre per i quadri, compenso sostitutivo dei trattamenti contrattualmente previsti (Misure retributive per i quadri già con livello di funzione 32% di cui al Ccl 26 luglio 1991 ovvero compenso di cui all'accordo sindacale 30 settembre 1994);
- c) Assegno "ad personam" in cifra fissa, da corrispondersi per 12 mensilità all'anno, determinato sulla base delle seguenti indennità/compensi, di cui all'art. 35 4° comma vigente Ccnl - spettanti nell'ultimo periodo di paga precedente il mese di inizio dell'attività sindacale a tempo pieno – , calcolate nell'importo medio mensile percepito negli ultimi dodici periodi mensili di paga precedenti detto mese di inizio:
 - c.1) • reperibilità (art. 39 vigente Ccnl);
 - rischio cassa/maneggio denaro (art. 40 co.1 e 2 vigente Ccnl);
 - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (art. 40 co.3 vigente Ccnl);
 - lavori sotto tensione (art.40 co.4 vigente Ccnl);
 - utilizzo certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature (art. 40 co.5 vigente Ccnl);
 - capo formazione (art. 40 co.6 vigente Ccnl);

MA
Q
4

B
Migliorini
L
12

- lavori gravosi (art.40 co.7 vigente Ccnl);
- bilinguismo (art. 40 co.8 vigente Ccnl);
- guida (art. 40 co.9 vigente Ccnl);
- assegni ad personam (artt. 35, 1^a d.a.v. vigente Ccnl e art. 40 - Norme transitorie - Ccnl 24 luglio 2001).

c.2) Ai fini della determinazione di detto assegno verranno utilizzate, nella misura del 10%, anche le seguenti indennità/compensi di cui all'art. 35 4° comma vigente Ccnl, calcolate nell'importo medio mensile percepito negli ultimi dodici periodi mensili di paga precedenti detto mese di inizio:

- ore notturne;
- ore viaggio;
- lavoro festivo e straordinario.

c.3) Quanto all'indennità di turno, per il calcolo di detto assegno verrà applicata la normativa di cui all'art. 6 bis 20° comma punti 1, 2 e 3 dell'accordo sindacale 7 marzo 1995, come modificato dall'accordo sindacale 8 maggio 1996. Il periodo di attività a tempo pieno verrà utilmente considerato per il calcolo dell'"assegno ad personam" di cui al 29° comma di detto art. 6 bis.

Tutte le sopraelencate indennità e corresponsioni verranno incluse nella media mensile - ottenuta rapportando a 12 l'importo globalmente percepito nel periodo - se attribuite in almeno 6 delle 12 mensilità.

Tale assegno "ad personam" sarà incluso nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e verrà rivalutato contestualmente alle variazioni contrattuali delle voci che lo compongono, con la percentuale di incremento medio delle stesse, escluse le variazioni derivanti da eventuali operazioni di conglobamento. Tale rivalutazione, peraltro, non comprenderà gli assegni ad personam di cui al precedente punto c1.



d) Durante il periodo di attività sindacale a tempo pieno gli interessati continueranno a fruire dell'assicurazione di cui all'art. 30, 3° comma C.c.I. 21 febbraio 1989, del servizio mensa o servizio sostitutivo (esercizi convenzionati e/o ticket) laddove in

MF
CA

Mucchi
1/2011

atto nella provincia sede dell'Unità di appartenenza e delle attività ARCA/FISDE, nonché delle seguenti erogazioni e trattenute:

- d.1) indennità alloggio mensile, in atto all'inizio dell'attività sindacale a tempo pieno e per il periodo contrattuale;
 - d.2) premio di risultato; entrambe le quote (redditività aziendale ed incentivazione della produttività/qualità) verranno corrisposte nel valore stabilito per l'importo lordo pro-capite della cat. di appartenenza. La stessa norma vale per i tempi definiti. Per i "permessisti", nella determinazione dell'importo spettante, non si terrà conto delle assenze per attività sindacali;
 - d.3) fornitura energia elettrica a tariffa ridotta, per i dipendenti assunti prima del 1° luglio 1996;
 - d.4) assegno di nuzialità;
 - d.5) trattenute sindacali;
 - d.6) trattenuta canone locativo ed oneri accessori per alloggio Enel concesso non a compenso della reperibilità (per l'alloggio eventualmente concesso a compenso della reperibilità, va concordato il canone locativo, salvo rilascio dell'alloggio stesso);
 - d.7) rapporti di debito/credito extraretributivo.
- e) In relazione a quanto previsto al 11° comma dell'accordo durante il periodo di attività sindacale a tempo pieno il lavoratore interessato è tenuto a comunicare - per i conseguenti adempimenti amministrativi - all'unità operativa di appartenenza il verificarsi di assenze secondo le regole valevoli per la generalità dei dipendenti, ad eccezione delle ferie (art. 29 vigente Ccnl) e delle festività soppresse (art. 27 12° comma vigente Ccnl), che si presumono interamente fruito nell'anno di riferimento salvo comprovata motivazione del singolo lavoratore.



14

Procedura per la richiesta, la concessione e la registrazione delle ore utilizzate per il tempo definito e per i permessi sindacali.

1) SOGGETTI INTERESSATI

I permessi sindacali possono essere richiesti dai dipendenti componenti:

- 1.1) gli organi direttivi nazionali, regionali o distrettuali, territoriali (provinciali o zonal o comprensoriali o simili) delle Federazioni dei lavoratori elettrici, nonché gli organi di controllo ed i collegi dei probiviri.

Tali organi (*) sono attualmente come segue individuati:

1.1.1) FILCEM nazionali

- Direttivo nazionale
- Coordinamento nazionale settore elettrico
- Segreteria nazionale
- Collegio nazionale dei Sindaci
- Comitato di Garanzia

1.1.2) FLAEI nazionali

- Consiglio generale
- Comitato esecutivo nazionale
- Segreteria nazionale
- Collegio nazionale dei Sindaci
- Collegio dei Probiviri

1.1.3) UILCEM nazionali

- Comitato centrale
- Assemblea nazionale
- Direzione

MF &
Re

13
15

- Segreteria nazionale
- Collegio nazionale dei Probiviri
- Collegio nazionale dei Revisori dei Conti
- Tesoriere

1.1.4) FILCEM regionali

- Direttivo regionale
- Segreteria regionale
- Collegio regionale dei Sindaci
- Coordinamento regionale settore elettrico

1.1.5) FLAEI regionali

- Consiglio direttivo regionale
- Comitato esecutivo regionale
- Segreteria regionale
- Collegio regionale dei Revisori dei Conti

1.1.6) UILCEM regionali

- Coordinamento regionale
- Esecutivo
- Segreteria
- Tesoriere
- Collegio dei Revisori dei Conti

1.1.7) FILCEM comprensoriali

- Comitato degli iscritti
- Direttivo comprensoriale
- Segreteria comprensoriale
- Collegio dei Sindaci comprensoriale

1.1.8) FLAEI territoriali o zionali (1)

- Consiglio direttivo territoriale o zonale

(*) *Le Organizzazioni sindacali FILCEM, FLAEI ed UILCEM si impegnano ad aggiornare il presente elenco, in relazione alle variazioni che nel frattempo interverranno nella struttura organizzativa delle singole Federazioni ed a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.*

(1) *Si intende confermato che laddove siano contestualmente presenti in un ambito territoriale due o più strutture organizzative, sarà comunque soltanto una l'istanza sindacale di riferimento per i rapporti con le strutture dell'Azienda.*

MA
Q

h
g.

16
mull.

- Segreteria territoriale o zonale
- Collegio dei Revisori dei Conti territoriale

1.1.9) UILCEM territoriali (1)

- Comitato direttivo territoriale
- Segreteria territoriale
- Comitato Direttivo assemblea degli iscritti
- Tesoriere
- Collegio dei Revisori dei Conti

2) COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI SOGGETTI INTERESSATI

I competenti Organi delle Organizzazioni sindacali devono preventivamente comunicare:

- 2.1) alla Corporate, i nominativi dei dipendenti componenti organismi nazionali delle Federazioni sindacali elettriche (1.1.1 - 1.1.3), nonché quelli dei lavoratori designati in qualità di delegati ai congressi nazionali delle Federazioni stesse;
- 2.2) alla competente Divisione/Società i nominativi dei dipendenti componenti organismi locali delle Federazioni sindacali elettriche (1.1.4 - 1.1.9), nonché i nominativi dei lavoratori designati in qualità di delegati ai congressi regionali e territoriali, preparatori di quelli nazionali.

Le comunicazioni di cui sopra devono indicare:

- nome e cognome del dipendente;
- numero di matricola;
- unità operativa di appartenenza (non in codice);
- organismo sindacale del quale il lavoratore è componente, con specificazione della carica in esso ricoperta.

Eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente, come sopra, comunicate evidenziando anche il nominativo del sostituito.

MF
e

h
mudi.
17
Giacca

La Corporate provvede a comunicare alle competenti Divisione/Società i nominativi sub 2.1) e relative variazioni.

3) RICHIESTA DEL PERMESSO

Come normativa di carattere generale e fatto salvo quanto in appresso diversamente specificato, la richiesta del permesso sindacale va effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, utilizzando l'apposita modulistica, da consegnare al diretto superiore gerarchico competente alla concessione del permesso.

I lavoratori a tempo definito sono tenuti a comunicare di volta in volta le assenze dal servizio motivate da attività sindacale con osservanza dei termini di preavviso di cui al 16° comma dell'accordo, utilizzando il modulo allegato (fac - simile n° 1).

3.1) Per quanto riguarda i permessi sindacali di cui al 17° comma, la richiesta deve essere effettuata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza, secondo le procedure e per le causali qui di seguito indicate:

3.2) Partecipazione a riunioni di organismo sindacale od a congressi nazionali, e relativi congressi regionali e territoriali preparatori, in qualità di delegato ai congressi stessi.

3.2.1) Partecipazione a riunioni di organismo sindacale.

Il nominativo del dirigente sindacale deve essere compreso tra quelli comunicati alla Corporate come sub 2).

Per fruire del permesso, il lavoratore interessato deve compilare l'apposito modulo (fac - simile n° 2), apponendo la sigla S1 nello spazio riservato alla causale.

Il richiedente deve indicare le ore (dalle alle) e/o il giorno/i (dal al) di assenza dal servizio (comprensiva, ovviamente, del tempo occorrente per eventuali spostamenti di andata/ritorno).

MF
ep

h
mudi.
18

La richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore e deve essere corredata dalla copia della lettera di convocazione dell'organo medesimo.

Eccezionalmente, tale lettera può essere esibita successivamente alla consegna del modulo (fac - simile n° 2) e, comunque, in tempo utile a consentire l'esatta e tempestiva registrazione della specifica causale d'assenza, al fine della "chiusura" delle presenze mensili.

In casi eccezionali di assoluta urgenza, la richiesta può essere avanzata telefonicamente; il permesso verrà concesso con riserva e convalidato successivamente purché, in tempo utile, pervenga il modulo di richiesta corredata della lettera di convocazione. In caso di mancata regolarizzazione "a posteriori", le ore e/o i giorni di mancata prestazione lavorativa daranno luogo a correlativa trattenuta.

La stessa procedura dovrà essere osservata in caso di protrazione della riunione oltre il termine previsto nella richiesta di permesso.

3.2.2) Partecipazione a congressi nazionali, e relativi congressi territoriali preparatori, in qualità di delegato ai congressi stessi.

Come precisato sub 2.1) e 2.2) i nominativi dei delegati ai congressi devono essere tempestivamente comunicati:

- a) per quanto riguarda i congressi nazionali, dalle Segreterie nazionali delle Federazioni alla Corporate che, a sua volta, provvederà a darne notizia alle Divisione/Società per la concessione dei permessi;
- b) per quanto concerne i congressi regionali/territoriali preparatori di quelli nazionali, dalle Segreterie regionali alle Divisione/Società che, a loro volta, provvederanno a darne notizia alle strutture delle unità operative interessate per la concessione dei permessi.

Per fruire del permesso, il lavoratore interessato deve compilare l'apposito modulo (fac - simile n° 2) apponendo la sigla S2 nello spazio riservato alla causale, per quanto riguarda i congressi nazionali e la sigla S3 per quanto concerne i congressi territoriali, preparatori di quelli nazionali.

19

3.3) Trattative od altri incontri con l'ENEL.

Il nominativo del dirigente sindacale è quello comunicato alla Corporate come sub 2).

Per la richiesta di permesso va utilizzato l'apposito modulo (fac - simile n° 2) apponendo la sigla S4 nello spazio riservato alla causale.

Per le altre modalità di compilazione del modulo, si rinvia a quanto precisato sub 3.2.1).

I rappresentanti dell'Azienda presenti alla trattativa o all'incontro, prenderanno nota, su apposito modulo (fac - simile n° 3), dei nominativi dei lavoratori intervenuti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali; detto modulo va, quindi, in tempo utile inoltrato alle unità operative interessate ed alle competenti unità di amministrazione del personale.

3.4) Espletamento del mandato.

Il nominativo del dirigente sindacale è quello comunicato alla Corporate come sub 2).

Per la richiesta di permesso va utilizzato l'apposito modulo (fac - simile n° 2), apponendo la sigla S5 nello spazio riservato alla causale.

Per la compilazione del modulo di richiesta, si rinvia a quanto indicato al punto 3.2.1).

3.5) Partecipazione a corsi di formazione sindacale.

Il nominativo del dirigente sindacale deve essere compreso fra quelli comunicati alla Corporate come sub 2).

Per fruire del permesso, il lavoratore interessato deve compilare l'apposito modulo (fac - simile n° 2), apponendo la sigla S6 nello spazio riservato alla causale.

Per la compilazione del modulo di richiesta, si rinvia a quanto indicato sub 3.2.1).

MA
Re

h
B
Michele
20

ENEL Spa	Richiesta di permesso per attività sindacale a tempo definito	Unità di appartenenza
-------------------	---	--------------------------------

...I... sottoscritt (matr.) in servizio presso

.....

(Unità operativa di appartenenza)

con riferimento alla lettera prot. n. del concernente l'accordo individuale intervenuto fra codesta Divisione/Società ed il sottoscritto ed a conferma delle intese intercorse - preavverte che sarà assente dal servizio per svolgimento di attività sindacale a tempo definito, ne.... giorn..... e nelle ore appresso indicati:

- giorn... dalle ore alle ore

- giorn... dalle ore alle ore

Data

.....
(Firma dell'interessato)

MP
CA

M
A
21
mille

N.B. - Termini di preavviso

- assenza non superiore ad 1 giorno: preavviso di almeno 24 ore
- assenza superiore ad 1 giorno: preavviso di almeno 48 ore

NAF
Q

M
Mull
Hoy
22

ENEL Spa

Richiesta di permesso
sindacale

Unità di appartenenza

.....

.....

...l... sottoscritt..... (matr.) in servizio presso in qualità di (") chiede un permesso ne... giorn... dalle ore alle ore per la seguente casuale S (*).

A tal fine allega

Data

(firma dell'interessato)


.....
(firma del Responsabile dell'organismo direttivo sindacale)

visto del Dirigente

.....

(") Specificare la carica rivestita ai fini del permesso (es. membro del Direttivo, etc.)

(*)



= partecipazione a riunione di organismo

MPA
AC

4
M. M. M.
St...

--	--

partecipazione a congressi nazionali in qualità di delegato

--	--

partecipazione a congressi regionali e territoriali preparatori di quelli nazionali in qualità di delegato

--	--

trattative od altri incontri con l'ENEL

--	--

= espletamento del mandato

--	--

partecipazione a corsi di formazione sindacale

MF
@

M
Mucchi
Fucini
S.

ELENCO DEI PARTECIPANTI IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALLA RIUNIONE TENUTASI IL.

.....

dalle ore alle ore

Oggetto della riunione

.....

per la FILCEM

1
(nome e cognome)	(Unità di appartenenza)
2
3
4
5
6
7

per la FLAEI

1
(nome e cognome)	(Unità di appartenenza)
2
3
4
5
6
7

NF

M. S.
M. S.
Sp. S.
Sp. S.

per la UILCEM

1
(nome e cognome)
2
3
4
5
6
7

.....
(Unità di appartenenza)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MP
A
B

M
S
D